



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 5374/15 promosso con ricorso depositato in data
6.7.2015

da

ricorrente

rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mason

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Verona - Sezione di Padova

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e 19 del D. Lgs.
1 settembre 2011 n. 150, 702 bis e ss. c.p.c., del provvedimento di rigetto della
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Verona- Sez. di Padova del 17.4.2015 (decreto n.VE00001604)

§§§

Il Giudice Onorario,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.2.2016, osserva quanto segue.
Con ricorso depositato in data 6.7.2015 il ricorrente proponeva impugnazione avverso il
provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale di Verona- Sez. di Padova in epigrafe indicato, con il quale la
Commissione rigettava la domanda di protezione internazionale chiedendo, previa
sospensione dell'esecuzione del provvedimento, in via principale, il riconoscimento
dello status di rifugiato ed in subordine la protezione sussidiaria, ovvero quella
umanitaria, lamentando un travisamento del fatto da parte dell'autorità amministrativa



ed evidenziando come la Nigeria, paese di origine del ricorrente, fosse teatro di conflitti religiosi e di violenza generalizzata ad opera di gruppi terroristici (Boko Aram), della Polizia e di gruppi etnici.

Si costituiva il Ministero contestando le affermazioni del ricorrente e difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale, richiamandosi integralmente alle motivazioni del provvedimento impugnato; se pur confermando l'attentato ad opera del Boko Aram a Sabon Gari (così come sostenuto dal ricorrente) ed anche riconoscendo che parte del territorio della Nigeria fosse effettivamente oggetto di direttive dell'UNHCR dall'ottobre 2014 per la presenza di conflitti armati interni o internazionali, l'amministrazione specificava che tale direttiva riguardava solo la parte Nord Est del paese e non il luogo di origine del ricorrente, negando pertanto la protezione internazionale.

All'udienza dell'11.1.2016 comparivano il ricorrente ed il suo difensore; nessuno per il Ministero resistente.

Il Giudice Onorario si riservava la decisione.

§§§

Relativamente alla illegittimità della decisione, all'onere probatorio ed alla coerenza della narrazione, va evidenziato come l'opposizione ex art. 35 D.Lgs. 25/2008 attribuisca all'autorità giudiziaria adita l'onere dell'integrale riesame della domanda inoltrata alla Commissione territoriale di modo che il giudizio così instaurato non sia vincolato esclusivamente ai motivi di opposizione ma comporti un completo riesame della domanda presentata in sede amministrativa, sia con riferimento al riconoscimento dello status di rifugiato che in ordine alla protezione sussidiaria o al rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dall'art. 3 CEDU o da quelli indicati nel D.Lgs. 251/2007 art. 14 lett.c.) (Cass. 24.3.2011, n. 6480).

Per ciò che concerne l'onere probatorio, l'art.3 del d. Lsg. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. Tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove.



essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole del processo civile: infatti il giudice potrà e dovrà cooperare all'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere la reale situazione del paese d'origine (Cass. Civ. n.27310/2008).

Complementare a detta affermazione è quella che il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità del soggetto e sull'adempimento dell'onere probatorio relativo al *fumus persecutionis*, ma sarà tenuto a verificare la condizione di persecuzione sulla base di informazioni oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza (Cass.n.26056/2010 – Cass.n.17576/2010).

Venendo alla protezione internazionale, si rileva che ex art.2 D.Lgs. 251/2007 può attribuirsi la qualifica di rifugiato e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese”*, oppure a colui che *“apolide che si trova fuori dal territorio nel qual aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farsi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”*.

Devono considerarsi atti di persecuzione quelli consistenti in gravi violazioni dei diritti



umani fondamentali ovvero in atti che, congiuntamente considerati, abbiano sull'individuo un impatto analogo a quello provocato dalla violazione grave dei diritti umani fondamentali, ossia: "a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

Ed ancora, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, si considera quale agente persecutore, tanto lo Stato estero di provenienza quanto soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare.

Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino nigeriano di religione cristiana, ha dichiarato di essersi trasferito nella città di Kano alla morte del padre e che lì gestiva con la madre e i fratelli un chiosco di generi alimentari nel quartiere di Sanbon Gari; nel luglio del 2013, sopravviveva ad un attentato per mano del gruppo Boko Haram, attentato che distruggeva il negozio ed uccideva la sua famiglia; scappato dalla Nigeria per timore di altri conflitti, passando per il Niger, si dirigeva in Libia e da lì in Italia.

L'episodio relativo all'attacco terroristico a Kano per opera del Boko Haram è confermato e facilmente reperibile in molti siti internet.

Per quanto attiene la narrazione, un po' vaga, non del tutto plausibile ed abbastanza confusa nella successione temporale, se pur può essere provata la circostanza che il ricorrente sia di religione cristiana per quanto allegato al ricorso, non è possibile affermare la sussistenza di un fondato timore di persecuzione, atteso che è pacifico che il signor Ndulo non sia mai stato vittima di atti di violenza o di minacce allo stesso direttamente rivolte (anche per eventuali motivi di religione). Il riferito attacco terroristico ad opera di Boko Haram non era diretto ad obiettivi di carattere religioso.



Non può pertanto essere accolta la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato.

Venendo alla protezione sussidiaria, può attribuirsi la qualifica di persona che può essere ammessa alla stessa a colui che è "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nel cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Considerato che per accedere all'istituto della protezione sussidiaria risulta necessario non un mero timore di subire atti persecutori bensì un effettivo e concreto rischio di subire un grave danno, ossia: "a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale".

Nel caso di specie, la Commissione Territoriale, oltre a considerare non credibile e contraddittoria la storia personale riferita dal ricorrente come sopra indicato, ritiene che non sussistano i presupposti anche per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lettera c) dall' art. 14 del D.Lgs. 251/2007, non apparendo effettivo il rischio, nel caso di rientro nel paese di origine, di subire una minaccia grave e individuale, derivante da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, giacché risulta che le aree interessate dal conflitto armato interno, siano quelle del Nord Est, non invece la zona di provenienza del ricorrente, tenuto conto dell'estensione territoriale della Nigeria, delle diverse forme di governo e della localizzazione circoscritta degli attentati.

Ed ancora, che non ricorrano neppure i gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art.5 comma 6, D.Lgs.286/98 per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Non si può condividere detto orientamento: va riconosciuta la protezione sussidiaria al ricorrente proveniente dalla Nigeria, poiché nella fattispecie sussistono i presupposti



dell'art.14 D. Lgs. 251/07 in quanto, in caso di rientro nel proprio paese, correrebbe un rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato interno.

Le condizioni di violenza indiscriminata e di conflitti interni generalizzati in Nigeria, (documentati anche dal ricorrente), vengono descritti sia in siti istituzionali che in altri internazionali di particolar rilievo (Amnesty International – sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli interni- Reuters): è accertato che in tutta la Nigeria vi siano conflitti interni non controllati dalla Polizia e che anzi gli stessi gruppi di dissidenti siano coinvolti dall'apparato statale.

Ciò che rileva ai fini della protezione sussidiaria non è tanto la condizione personale del richiedente, quanto la situazione oggettiva del paese di origine (Cass.8389/2012).

La persistenza dei conflitti etnico – religiosi tra cristiani e mussulmani, appartenenti ad etnie diverse, integra fondati motivi di ritenere che l'incolumità del ricorrente di fede cristiana sarebbe minacciata per la sua sola presenza nel territorio nigeriano.

Resta così assorbita ogni altra domanda.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso, riconosce al ricorrente

status di protezione sussidiaria;

- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Padova nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 15 febbraio 2016

Il Giudice Onorario
Dotessa Anna Giuriolo

